Sportello Fiscale

Servizio gratuito per le Agenzie di Viaggi associate*

*Sportello Fiscale n. 8 del 12 aprile 2023 * Per richiedere il tuo quesito clicca qui*

Classificazione Iva dei diritti d'agenzia su biglietteria per trasporti domestici.

L'argomento di oggi.

[Ci scrive P.V., agenzia associata in provincia di Cremona].
Buongiorno, devo fatturare a società con sede legale a Londra servizi di biglietteria resi in Italia (Mil/Roma treni, Mil/Pmo voli), volevo sapere come trattare i diritti d'emissione relativi a questi tkt utilizzati sul territorio nazionale: imponibili iva al 22% o soggetti IVA art. 7ter?

La nostra analisi.

Se ben comprendiamo l'agenzia emette biglietteria per trasporti domestici resi in Italia, a favore di un cliente società (quindi soggetto passivo d'imposta o comunque impresa) con sede legale a Londra (fuori UE), e ipotizziamo che la **sede fiscale** del cliente coincida con quella legale (anche se questo non è sempre necessariamente vero ed è bene accertarsene di volta in volta: bisogna chiedere quale è la sede fiscale, a prescindere dalla sede legale).

Nel caso qui esposto, l'attività dell'agenzia di viaggi italiana è quella di **intermediazione in nome e per conto del cliente** al quale vengono addebitati dei diritti d'emissione dei bigliertti, la cui natura fiscale è quella di **compenso per prestazione di intermediazione**. La relativa classificazione ai fini Iva in generale si ottiene applicando in modo alquanto complesso una serie di articoli del DPR n. 633/1972 in funzione dei seguenti quattro parametri: tipologia del servizio intermediato; domicilio fiscale del cliente e sua tipologia, ossia con partita Iva (B2B) o senza partita Iva (B2C); domicilio fiscale del fornitore B2B; territorialità del servizio cioè luogo ove il servizio si intende fiscalmente prestato.

Può essere utile la seguente tabella dei codici Iva da applicare per **l'intermediazione dei servizi di trasporto** (incluse le crociere rese direttamente dall'armatore, come Costa e MSC).

			Servizio prestato in:		
Tipologia di servizio intermediato	**Clienti**	**Fornitori**	**Italia**	**UE**	**Fuori UE**
Trasporti Armatori di crociere	B2C	=	22	22	N97
	B2B Italia	B2B Italia	22	N97	N97
	B2B estero	B2B estero	N7T		

Decodifica dei codici Iva utilizzati:
22 Operazione imponibile Iva 22%
N7T Operazione non soggetta art. 7ter DPR 633/72
N97 Operazione non imponibile art. 9 comma 1, punto 7 DPR 633/72

Dalla tabella si evince che se i compensi di intermediazione vengono addebitati a un cliente B2B con sede fiscale in Italia, essi scontano l'Iva del 22% se relativi a **trasporti domestici**, mentre sono non imponibili ex art. 9 comma 1 punto 7 del DPR n. 633/1972 se relativi a **trasporti internazionali**.

Se invece i compensi di intermediazione vengono addebitati ad **un soggetto B2B estero**, ossia una partita Iva UE (da verificare sul VIES) o una impresa estera fuori UE, l'operazione **non è territoriale in Italia** e quindi è sempre non soggetta a Iva in Italia ex art. 7ter comma 1 lettera a), da leggersi nella versione vigente da quando il D. Lsg. n. 18/11.02.2010 ha recepito alcune direttive UE del 2008 che hanno revisionato la territorialità Iva nei servizi. Questa è una norma di carattere generale e quindi si applica a prescindere dalla natura e dal luogo di svolgimento del servizio oggetto dell'intermediazione. Attenzione però a **non confondere il servizio turistico con la sua intermediazione**, perché sono operazioni differenti e seguono norme diverse.

Quanto alla certificazione dell'operazione e ricordando che i compensi pagati all'agenzia di viaggi italiana da soggetti con partita Iva (B2B) richiedono obbligatoriamente l'emissione della **fattura elettronica**, è opportuno emettere e inviare al SDI (Sistema di Interscambio) tale fattura in formato XML, anche se al cliente estero deve essere invece inviata la semplice copia analogica in formato file PDF. Questo consentirà all'agenzia di adempiere automaticamente anche all'obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere previsto dal cosiddetto "nuovo esterometro" in vigore dal 01 luglio 2022.

Infine, è nostra convinzione che nell'intermediazione turistica sia opportuno indicare, nella fattura emessa al cliente, non solo l'importo del compenso di intermediazione (con la classificazione Iva come sopra evidenziata), ma anche **l'importo dei servizi intermediati**, classificati come esclusi dalla base imponibile ex art. 15 comma 1 punto 3 del DPR n. 633/1972. Questa possibilità sussiste quando l'agenzia opera in intermediazione come mandataria all'acquisto e al pagamento dei servizi per conto del cliente mandante. L'opportunità invece viene dalla considerazione che il totale della fattura così redatta e recepita in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate, coincide con il flusso finanziario evidenziato dai movimenti bancari, fornendo una totale trasparenza sull'attività.

Ovviamente, l'importo dei servizi intermediati esposto in fattura deve essere "**regolarmente documentato**" (recita la norma) e quindi deve essere esattamente coincidente con le tariffe pagate al vettore e documentate dai biglietti o da estratti conto, note di addebito e simili.